

## **FRODE IN COMMERCIO: ANALISI DELLA FATTISPECIE E RICADUTE SANZIONATORIE PER L'ENTE.**

Tra i nuovi reati che la l. 99/09 ha inserito nel *corpus* del d.lg. 231, figura l'art. 515 c.p. (frode nell'esercizio del commercio).

Si tratta di un delitto dai contenuti molto ampi, che funge da paradigma per una serie di altre norme che puniscono condotte fraudolente a danno del sistema degli scambi commerciali.

Sull'analisi della fattispecie ha inciso non poco la sua collocazione sistematica all'interno del codice.

Mentre nel Codice Zanardelli il delitto figurava all'interno del novero di reati posti a tutela della fede pubblica, nel codice Rocco ha invece trovato collocazione all'interno del Titolo dedicato ai reati contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio.

Il bene giuridico tutelato si sostanzia quindi nella **correttezza negli scambi commerciali**.

Quello che si vuole punire è dunque "l'intralcio che un clima generale di diffidenza arrecherebbe agli scambi, con il conseguente turbamento del sistema economico nazionale<sup>1</sup>".

Il singolo atto contrattuale, che sostanzia la frode, viene in rilievo non di per sé, ma come elemento idoneo a turbare il sistema di scambi commerciali, inficiando la fiducia che gli operatori devono riporre nelle controparti contrattuali.

L'acquirente potrebbe addirittura ottenere vantaggi economici dalla ricezione di *aliquid pro alio*, ma questo non sposta la questione, poiché "una volta realizzato il tipo legale in tutti i suoi estremi, la disonestà commerciale sarà chiaramente documentata; e non sarà certo il bilancio patrimoniale della vicenda delittuosa, magari chiusasi in attivo per l'acquirente, a cancellarla o anche solo a scalfirla<sup>2</sup>".

In linea con le concezioni politiche del ventennio, il codice Rocco non ha inteso tutelare né i singoli né i gruppi di persone, ma ha teso ad impedire il turbamento che poteva derivare al sistema economico nazionale in seguito al perpetrarsi di tali condotte<sup>3</sup>.

Per quanto concerne il novero dei soggetti attivi, il reato si configura come comune, essendo commissibile da chiunque, purché si sia "*nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico*".

In base alla formulazione della norma, quindi, **i soggetti attivi possono essere non solo i titolari di imprese commerciali ma anche i loro familiari, i commessi o i dipendenti**.

---

<sup>1</sup> MARINUCCI, voce *Frode in commercio*, in *Enc. Dir.* XVIII, Milano, 1969.

<sup>2</sup> MARINUCCI, op. cit.

<sup>3</sup> PEDRAZZI, *Economia pubblica, industria e commercio, (Delitti contro la)*, in *Enc. Dir.* XIV, Milano, 1965

La giurisprudenza, con soluzioni molto rigorose, riconosce la punibilità di soggetti che, pur non esercitando attività commerciale, abbiano occasionalmente venduto dei prodotti, come ad esempio l'agricoltore che occasionalmente venda in strada i prodotti della propria campagna. (Cass. Sez. VI, 15/04/1986).

Autorevole dottrina ha però evidenziato come la soluzione giurisprudenziale pecchi di rigore, arrivando ad ampliare oltre misura gli ambiti di punibilità della norma.

L'indicazione che la condotta deve avvenire “*nell'esercizio di un'attività commerciale*” porterebbe ad escludere il singolo atto di commercio, essendo necessaria, se non una vera e propria professionalità dell'attività, quanto meno una **reiterazione abituale degli atti di commercio**<sup>4</sup>.

La condotta incriminata si sostanzia nella consegna di una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità.

Tale delitto presuppone quindi l'esistenza di un contratto, che può essere di compravendita, come sovente avviene, ma anche di diverso tipo, come la permuta, poiché la dizione della norma è cambiata rispetto alla formulazione del codice Zanardelli in cui si faceva riferimento solo al “*compratore*”<sup>5</sup>.

La disposizione parla di diversità rispetto alla cosa “*dichiarata o pattuita*”.

Orbene, essendo necessaria la conclusione di un contratto per il perfezionamento del delitto, parte della dottrina ha ritenuto la dichiarazione un pleonasma, poiché la dichiarazione avrebbe riguardo alla fase precontrattuale, mentre solo la pattuizione, che richiama l'accordo delle parti, avrebbe rilievo ai fini dell'integrazione della condotta in esame<sup>6</sup>.

**Il reato in esame si perfeziona con la consegna della cosa mobile.** Ma per consegna non deve intendersi solo la *traditio* della cosa, bastando anche la mera dazione del documento che la rappresenta (lettera di vettura, polizza di pegno) quando le norme civilistiche o gli usi commerciali equiparano la consegna del documento alla *traditio*<sup>7</sup>.

Come prima accennato, **la cosa consegnata deve essere diversa rispetto a quella pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità.**

Per origine o provenienza si intende il luogo di produzione o fabbricazione. Spesso infatti la provenienza indica una particolare qualità del bene, o comunque è in grado di ingenerare nel potenziale acquirente un affidamento che non avrebbe per prodotti di provenienza diversa. A

---

<sup>4</sup> CONTI, voce *Frode in commercio e altri attentati alla fiducia commerciale* in Digesto disc. Pen. V, Torino, 1991.

<sup>5</sup> FIANDACA-MUSCO, *Diritto Penale, Parte speciale*, vol. I, Bologna, 2007.

<sup>6</sup> CONTI, op. cit.

<sup>7</sup> CONTI op. cit.

prescindere quindi dai riflessi sulla qualità della cosa venduta, la difformità circa la provenienza della cosa consegnata è sempre idonea a configurare il reato in esame.

Per quanto riguarda i prodotti agroalimentari, però, occorre rilevare come la l. n. 99 abbia introdotto la fattispecie di cui all'art. 517 quater, che punisce la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. Essendo legge speciale rispetto alla fattispecie generale di cui all'art. 515 c.p., ed essendo anche punita più gravemente (la multa può arrivare fino a 40.000 euro), nel caso di errata indicazione della provenienza di prodotti agroalimentari troverà applicazione solo la nuova disposizione.

Il bene mobile consegnato può inoltre essere diverso anche per “*qualità*”, quando si tratti di una cosa dello stesso genere o della stessa specie rispetto a quella pattuita, ma diversa per prezzo utilizzabilità; oppure per “*quantità*”, quando la diversità riguardi il peso, la misura o il numero.

Vi può essere, infine, una diversità di “*essenza*”, quando sia stata consegnata una cosa per un'altra, ad esempio un ricostituente al posto di un medicinale<sup>8</sup>.

Posto che il reato si configura come finalizzato alla tutela della correttezza degli scambi commerciali e non del patrimonio del singolo acquirente, nessun rilievo può essere conferito al consenso di quest'ultimo a ricevere una cosa diversa; poiché il bene giuridico tutelato non è disponibile<sup>9</sup>.

**Il dolo è generico**, si richiede pertanto solo la consapevolezza da parte dell'agente di consegnare un bene difforme rispetto a quello pattuito, a nulla rilevano ulteriori altri fini perseguiti dal reo.

Il delitto, infine, si consuma nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna della cosa o del documento che, secondo le norme civilistiche o gli usi commerciali, vale come consegna.

**Problemi giurisprudenziali ha causato la tematica del tentativo**, soprattutto in presenza di merci rinvenute in magazzino e non in locali commerciali destinati alla vendita al consumo.

La Cassazione, però ha sempre sostenuto la configurabilità del tentativo anche in questi casi.

Ad esempio, in un caso a merce già confezionata nel centro di imballaggio, si è affermato:

*Il tentativo di frode in commercio può esser integrato anche indipendentemente da ogni concreto rapporto con l'acquirente, essendo invece decisive, al fine suddetto, solo l'idoneità e la non equivocità degli atti nella direzione di una consegna*<sup>10</sup>.

Più di recente, in un caso di merce trovata in magazzino, la Corte ha così ragionato:

---

<sup>8</sup> FIANDACA-MUSCO, op. cit.

<sup>9</sup> MARINUCCI, op. cit.

<sup>10</sup> Cass. Sez. III, n. 14161 del 3 Novembre 1999.

*Invero, l'art. 515 c.p., facendo riferimento a chiunque ponga in essere la condotta sanzionata "nell'esercizio di un'attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico", è finalizzato alla tutela sia del pubblico dei consumatori, che degli stessi commercianti.*

*Si è osservato inoltre che l'esposizione al pubblico della merce è, invece, normalmente riscontrabile solo nel caso della vendita al minuto.*

*Essa è di solito esclusa nel caso della vendita della merce da parte del produttore o di altro rivenditore all'ingrosso ed a riprova di ciò, nel caso di cessazione della locazione degli immobili adibiti alla sola vendita all'ingrosso, non è riconosciuta l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, essendo quest'ultima riservata solo agli immobili utilizzati per lo svolgimento di attività comportanti contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori.*

*Nel caso di vendita all'ingrosso, quindi, la valutazione dell'univocità degli atti non può prescindere dalla considerazione delle caratteristiche proprie di tale tipo di attività e delle modalità con le quali normalmente essa si svolge.*

*Nella fattispecie in esame, anche il deposito in magazzino della merce destinata alla vendita all'ingrosso costituisce un fatto di per sé indicativo della successiva immissione nel circolo distributivo di prodotti aventi differenti caratteristiche rispetto a quelle pattuite, ove si accerti essere questa intenzionale condotta del soggetto all'origine di una sequenza causale che, secondo l'id quod plerumque accidit, ha potenzialità intrinseche di consumazione<sup>11</sup>.*

Come detto in precedenza, ad oggi, la commissione di tale delitto da parte di un *intra-neus* di un'impresa può portare alla corresponsabilizzazione dell'ente per il fatto di reato.

La legge n. 99 commina infatti all'ente una sanzione pecuniaria fino a 500 quote, mentre mancano sanzioni interdittive.

Le ipotesi di "processi 231" a seguito di reati di frode in commercio potrebbero essere numerosissimi, posto che nella maggior parte dei casi il reato si consuma all'interno di un'impresa.

Non sarà però facile andare esenti da responsabilità, poiché nella maggior parte dei casi la frode in commercio corrisponde ad una vera e propria "politica d'impresa", conosciuta ed avallata dai vertici aziendali.

Vero è che, soprattutto in aziende medio-grandi, vi potrebbero essere dei soggetti apicali, preposti alla gestione di un singolo impianto o processo produttivo, che, nell'intento di abbassare i costi

---

<sup>11</sup> Cass. Sez. II, n. 3749 del 18 Dicembre 2008

aumentando i margini di guadagno aziendali, ponga in essere fatti di frode in commercio, all'insaputa dei vertici aziendali.

Tale rischio-reato potrà essere contenuto grazie all'adozione di idonee procedure di controllo sull'intera filiera produttiva, procedure che, se già presenti, devono diventare parte integrante del modello organizzativo, che dovrà contenere un'ulteriore "parte speciale" specificamente dedicata ai reati contro l'industria ed il commercio introdotti dalla succitata legge.

(Maurizio Arena)